

Covid-19: un poker di “Ristori” per 28 miliardi

di Mario Collevocchio

Il grave peggioramento della pandemia verificatosi a partire dalla fine dell'estate attraverso un aumento esponenziale dei contagi e la crescente pressione sugli ospedali e sui reparti di terapia intensiva ha determinato la proroga dello stato di emergenza del Paese fino al 31 gennaio 2021 e l'emanazione di una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della sanità rivolti a dettare ulteriori regole e restrizioni al fine di arginare il fenomeno. Si richiamano in particolare i DPCM del 20 ottobre e del 3 novembre 2020 con i quali, allo scopo di contenere la diffusione del virus Covid -19, sono stati disposti ulteriori limiti ai comportamenti individuali, alle attività scolastiche, al trasporto pubblico, alle modalità di lavoro e particolari restrizioni all'esercizio di numerose attività economiche. A tali fini il territorio è stato suddiviso in aree rosse, arancioni e gialle in relazione ai differenti livelli di criticità nelle regioni accertati periodicamente sulla base di 21 parametri specifici. Da questa nuova situazione trae origine l'emanazione di una serie di decreti-legge in rapida successione denominati decreti “*Ristori*”. Aprono la serie il decreto n.137 del 28 ottobre e il decreto n.149 del 9 novembre (*Ristori bis*) che introducono misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza; misure ulteriori rispetto a quelle già introdotte con i precedenti decreti-legge. Si continua con i decreti-legge n.154 del 23 novembre 2020 (*Ristori ter*) e n.157 del 30 novembre (*Ristori quater*) che dettano misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica con particolare riferimento ai territori che presentano situazioni più critiche. Si tratta comunque di una serie di provvedimenti aperta, destinata a continuare fino a quando la pandemia non sarà arginata e in considerazione della variabilità delle situazioni nei territori in cui si manifesta. Il passaggio di una regione da una zona all'altra con periodicità di due settimane implica infatti l'esigenza di intervenire tempestivamente a ristoro dei danni provocati dalla sospensione o limitazione delle attività economiche, sociali e culturali. Ciò richiede ingenti risorse finanziarie che fino ad ora sono in massima parte costituite dal ricorso all'indebitamento autorizzato in più riprese dal Parlamento attraverso l'approvazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, di *quattro scostamenti di bilancio*. In complesso l'indebitamento netto per il 2020 autorizzato dal Parlamento ammonta a 108 miliardi di euro ed è stato quasi interamente utilizzato per la copertura finanziaria dei decreti-legge n.18 del 17 marzo (Cura Italia), n.34 del 19 maggio (Rilancio), n.104 del 14 agosto (Agosto) e dai due primi decreti “*Ristori*”. Attraverso ulteriori riduzioni operate sui fondi stanziati nei suddetti provvedimenti, si è reso poi possibile recuperare un margine che ha consentito di finanziare il decreto-legge n.154 (*Ristori ter*). La recente emanazione del decreto-legge n.157 *Ristori – quater* ha reso pertanto necessario reperire ulteriori risorse. A tal fine, con Relazione redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 243/2012, il Governo ha richiesto e ottenuto dal Parlamento l'autorizzazione al ricorso al debito per ulteriori 8 miliardi di euro, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, e di

5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare. Nel disegno di legge di bilancio 2021-2023 all'esame delle Camere sono inoltre previste e ulteriori misure di sostegno alle imprese e al lavoro. Si può pertanto ritenere che la serie dei provvedimenti legislativi di "ristoro" proseguirà anche nel prossimo anno, almeno fino a quando il perdurare della pandemia renderà necessario ricorrere a misure restrittive. Ciò premesso, esaminiamo i decreti "Ristoro" finora emanati negli aspetti prevalentemente finanziari.

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (Ristori)

Interviene tempestivamente sulla situazione di forte disagio creatasi in seguito all'emanazione del DPCM del 20 ottobre 2020 che, ricollegandosi al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, detta ulteriori disposizioni attuative dei provvedimenti suddetti rivolte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Il decreto in esame contiene una serie di prime misure destinate al ristoro delle attività economiche, temporaneamente sospese o limitate in seguito alle ulteriori restrizioni disposte a tutela della salute, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. In valore assoluto, gli interventi previsti implicano, tra minori entrate e maggiori spese, un onere complessivo di oltre 5.600 milioni di euro per il 2020, di 842,8 milioni per il 2021 e di 262,5 milioni per il 2022. Con riferimento al 2020, gli impieghi in termini di indebitamento netto sono pari a 5.255 milioni e la copertura è assicurata dalla riduzione delle spese soltanto per 1,9 miliardi di euro; il resto incide sul deficit. In sostanza, il decreto non prevede l'assunzione di ulteriori debiti, bensì utilizza economie realizzate in sede di attuazione dei precedenti decreti-legge i cui oneri erano tuttavia finanziati con il ricorso al credito. Di qui l'incidenza degli impieghi sull'indebitamento netto per 3,3 miliardi di euro. Tra le spese interessate alla riduzione, probabilmente derivanti da una previsione non puntuale rispetto alle effettive esigenze, si segnalano quelle previste nei decreti-legge 18 e 34 del 2020 relative al trattamento di integrazione salariale, alle indennità ai lavoratori autonomi e ai lavoratori agricoli, al fondo per il reddito di ultima istanza, alle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica.

I principali interventi previsti dal decreto "Ristori" riguardano:

- contributi a fondo perduto per complessivi 2.508 milioni di euro agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati in allegato al decreto (alberghi, villaggi turistici, affittacamere, bed & breakfast, ostelli della gioventù, ristoranti, bar, pasticcerie, taxi, funivie, seggiovie, ski-lift, organizzazione di convegni e fiere, attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, agenzie e procuratori per lo spettacolo e lo sport, biglietterie per eventi teatrali, sportivi e ricreativi, attività nel campo della formazione culturale, della recitazione e delle rappresentazioni artistiche, gestione dei teatri, dei concerti e di altre attività artistiche, sale bingo, gestione stadi, piscine, palestre,

discoteche, sale da ballo, sale giochi e biliardi, centri di benessere, stabilimenti termali, organizzazione di feste e cerimonie, ecc.)

- proroga della cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario di sei settimane da usufruire fino al 31 gennaio 2021 per una spesa complessiva di 1.600 milioni di euro
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid per un periodo massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31 maggio 2021
- credito d'imposta sugli affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 esteso alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo della metà del fatturato
- cancellazione della seconda rata IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui le categorie interessate dalle restrizioni svolgono la loro attività
- l'assegnazione di un'indennità di 1.000 euro a tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo
- la proroga della cassa integrazione per il settore del turismo
- lo stanziamento di un miliardo di euro per il sostegno di alcuni settori più colpiti, quali le agenzie di viaggio e tour operator, l'editoria, le fiere e i congressi, il settore alberghiero e termale, l'export e le fiere internazionali
- il riconoscimento di un'ulteriore indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo che l'avevano già ricevuta in base ai precedenti decreti nell'importo aumentato da 600 a 800 euro
- interventi rivolti all'ulteriore potenziamento della risposta sanitaria del Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus, quali lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di due milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia e l'istituzione del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing
- misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono inoltre presenti numerose disposizioni inerenti il settore della giustizia che riguardano l'esercizio dell'attività giurisdizionale anche attraverso l'utilizzo di collegamenti da remoto, misure urgenti per lo svolgimento del processo amministrativo, contabile e tributario, la semplificazione delle attività di deposito di atti, licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e la materia della detenzione domiciliare.

Nel prospetto analitico riportato nell'Allegato 1 viene indicato l'onere previsto in termini di maggiore spesa o minore entrata con riferimento a ciascun articolo del decreto. Il prospetto mira a fornire un'informazione analitica della quantificazione delle misure di ristoro adottate in relazione ai diversi oggetti e ai beneficiari. Si differenzia pertanto dalle analisi che valutano gli oneri derivanti dalle leggi di spesa con riferimento agli effetti che determinano sui saldi del conto consolidato della amministrazioni pubbliche e dunque sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 (Ristori bis)

Viene emanato a distanza di soli dodici giorni dal decreto-legge n.137 per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, per ampliare le misure di ristoro appena disposte tenendo conto della diversa situazione di disagio e delle relative restrizioni conseguenti all'emanazione del nuovo DPCM del 3 novembre concernente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e contenere il contagio in tutto il territorio nazionale. Lo stesso DPCM ha altresì previsto l'applicazione di misure più rigorose in alcune aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Esso ha poi affidato al Ministro della salute l'individuazione di dette aree con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici condivisi dalla Conferenza delle Regioni (i 21 noti parametri). L'individuazione dà luogo ad un elenco aperto, nel senso che ogni settimana il Ministro della salute procede all'aggiornamento in base alla verifica della situazione nelle aree interessate tenendo conto dei nuovi dati. Se questi dimostrano cambiamenti significativi, il Ministro procede ad operare una nuova classificazione con propria ordinanza, ferma restando la permanenza per 14 giorni nel livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le particolari misure restrittive. Dalla norma scaturisce dunque una situazione variabile che di volta in volta cambia il quadro di riferimento delle regole e delle restrizioni in vigore nei rispettivi territori e dei conseguenti danni derivanti dalla sospensione o limitazione delle attività economiche, sociali e culturali che richiedono il necessario ristoro. In attuazione del suddetto DPCM, il Ministro della salute ha emanato in data 4 novembre 2020 una prima ordinanza in cui individua le Regioni con un livello di rischio alto che si collocano in uno scenario di tipo 3 (*arancione*) e quelle che si collocano nello scenario di tipo 4 (*rosso*). Tutte le altre sono nella fascia *gialla*. Ma già qualche giorno dopo questa classificazione è mutata con le ordinanze del Ministro della salute del 10 e del 13 novembre e continuerà a cambiare per le ragioni indicate tanto che le ordinanze ministeriali in materia hanno un'efficacia di soli 15 giorni.

Questo è il primo motivo che ha dato luogo al decreto *Ristori bis* emanato subito dopo la prima ordinanza. Con l'occasione (e questo è il secondo motivo), si è provveduto non soltanto ad estendere le misure di ristoro ad altre categorie, ma anche a migliorare quelle già introdotte colmando delle lacune e maggiorando l'entità di alcuni interventi.

Sotto il profilo finanziario, il decreto implica un onere complessivo di 2.568,8 per il 2020, di 1.134,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per il 2022. La copertura viene assicurata utilizzando in gran parte le economie realizzate in sede di attuazione dei precedenti decreti-legge 18, 34 e 104 del 2020 che, come è noto, erano finanziati con il ricorso al credito. Tuttavia il decreto prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni parlamentari al ricorso all'indebitamento, il Ministro dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle risorse di copertura di entrambi i decreti-legge 137 e 149 concernenti le misure di ristoro.

Da un punto di vista formale, il decreto-legge in esame si presenta più snello dei precedenti e consiste in 31 articoli raccolti in 4 titoli concernenti il sostegno alle imprese e all'economia (artt. 1-8), disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia (artt. 9-20), altre disposizioni urgenti (artt. 21-30), disposizioni finali (artt. 31-32). Gli interventi previsti sono strettamente collegati all'introduzione della nuova classificazione delle aree a rischio e riguardano soprattutto la concessione di contributi, il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni tributarie e altre misure di ristoro in favore di soggetti che operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Ecco i principali:

- la rideterminazione dei contributi a fondo perduto a favore degli operatori dei centri commerciali indicati nell'allegato 1 del decreto che contiene una nuova tabella più completa dei codici ATECO delle attività interessate e che sostituisce l'allegato 1 del decreto-legge n.137
- il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore dei operatori che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto
- la concessione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020
- la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria 2020 (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività interessate
- la sospensione dei versamenti tributari relativi alle ritenute alla fonte in qualità di sostituti d'imposta e all'imposta sul valore aggiunto
- la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
- il riconoscimento ad entrambi i genitori di astenersi alternativamente dal lavoro nel caso in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile
- il riconoscimento ai genitori lavoratori di alunni in zone rosse del diritto ad uno o più bonus baby-sitting per il massimo di euro 1.000, solo se gli stessi non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Tra le principali norme a carattere generale attinenti all'intero territorio nazionale, il decreto-legge prevede:

- misure di integrazione salariale
- la possibilità per le Regioni, che hanno sospeso anche per il tramite dei propri enti le attività ordinarie, di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget prestazioni sanitarie fino al massimo del 90% del budget
- l'arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
- l'istituzione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
- l'incremento del Fondo di compensazione della riduzione dei ricavi tariffari del trasporto pubblico locale

- l'incremento delle indennità a favore dei lavoratori nel settore dello sport e del fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
 - una serie di disposizioni in materia di giustizia concernenti la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, la sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, il differimento dell'entrata in vigore della clss-action. nel periodo di emergenza epidemiologica
 - la sostituzione delle tabelle su misure e livelli di contenimento delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici contenute nel decreto legislativo n.81/2018 di attuazione della direttiva in materia dell'Unione europea
 - la pubblicazione da parte del Ministero della salute nel proprio sito istituzionale, con frequenza settimanale, dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici.
- Nel prospetto Allegato 2 viene indicato l'onere previsto in termini di maggiori spese e minori entrate con riferimento a ciascun articolo del decreto.

Il decreto-legge 23 novembre 2020, n.154 (Ristori ter)

Ha per oggetto “*Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed è stato emanato in fretta dopo le ordinanze del Ministro della sanità del 10 e del 13 novembre con le quali venivano incluse altre Regioni negli scenari 3 e 4 di rischio alto. Di qui l'esigenza di provvedere a disporre misure di sostegno in favore delle categorie economiche e commerciali che operano in quelle zone. Il decreto si compone di sei articoli e stanziava una spesa di 1.950 milioni di euro per il 2020 e di 220,1 milioni di euro per il 2021 rivolta soprattutto a rifinanziare i fondi già previsti nei precedenti decreti “*Ristoro*”.

In particolare, il decreto prevede:

- il notevole incremento del Fondo per misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 149//2020, che passa da 340 a 1.790 milioni di euro nel 2020 e da 70 a 220,1 milioni di euro nel 2021
- l'inclusione nell'elenco delle imprese destinatarie delle misure di sostegno della categoria del “Commercio al dettaglio di calzature e accessori”, che in precedenza era stata ignorata
- l'istituzione di un Fondo di 400 milioni di euro per misure urgenti di solidarietà alimentare, da erogare ai Comuni entro il 1°dicembre 2020
- l'incremento del “Fondo per le emergenze nazionali” di 100 milioni di euro per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale di farmaci per la cura dei pazienti Covid da parte del Commissario straordinario
- l'incremento di 2 milioni di euro per il 2025 dell'autorizzazione di spesa destinata alle indennità spettanti ai lavoratori che si trovano in particolari condizioni in attesa del pensionamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 232/2016.

In ordine alla copertura della spesa complessiva di 1.950 milioni di euro per il 2020, il decreto utilizza la riduzione di 1.240 milioni di euro sulle autorizzazioni di spesa

previste dai decreti- legge 18/2020 (Cura Italia) e 104/2020 (Agosto) in materia di fondi per il trattamento ordinario di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga. Per la restante parte il decreto ricorre all'utilizzo dei fondi speciali per la reinscrizione dei residui passivi perenti e di altre minori riduzioni di spesa. In tal modo anche gli oneri previsti nel decreto in esame rientrano entro il limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera e dal Senato con le relative Risoluzioni concernenti i primi tre scostamenti di bilancio. Tuttavia, anche in questo caso, viene affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle risorse previste da tutti e tre i decreti "Ristoro" al fine dell'eventuale adozione delle iniziative legislative rivolte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il decreto-legge 30 novembre 2020, n.157 (Ristori quater)

Pur utilizzando l'intero ammontare del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Parlamento, l'azione di sostegno disciplinata dai decreti *Ristoro* fino ad allora emanati era apparsa inadeguata in relazione ai notevoli danni provocati al sistema economico e sociale dal persistere della diffusione della pandemia. Pertanto il Governo, in data 21 novembre, presenta al Parlamento la Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n.243/2012, nella quale richiede l'autorizzazione ad un ulteriore scostamento di bilancio e conferma il percorso di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF (indebitamento netto pari al 7% del PIL nel 2021, 4,7% nel 2022 e 3% nel 2023).

La richiesta è sostanzialmente rivolta a reperire risorse finanziarie aggiuntive necessarie a coprire l'estensione territoriale, settoriale e temporale delle misure di sostegno in precedenza adottate. Essa consiste in:

- 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare
- 8 miliardi di euro in termini sia di fabbisogno che di indebitamento netto.

Con risoluzioni approvate nello stesso giorno del 26 novembre dalla Camera e dal Senato a larga maggioranza, superiore a quella dei componenti richiesta dalla legge, viene autorizzato lo scostamento suddetto. Considerando le precedenti autorizzazioni concesse, il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà aumentare, per l'anno 2020, fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi in termini di cassa. Assicurata in tal modo la base di finanziamento, in data 30 ottobre 2020 viene emanato il decreto-legge n.157 avente per oggetto "*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*". Esso si pone in un rapporto di continuità con i decreti precedenti e, nel tener conto delle ultime ordinanze emanate dal Ministro della salute, estende e rafforza le misure di sostegno nelle zone interessate e nel territorio nazionale. Il decreto si compone di 27 articoli ordinati in tre titoli concernenti soprattutto disposizioni in materia fiscale e contributiva, ma anche misure di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro e altre misure urgenti

In sintesi, il decreto prevede:

- la proroga del versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e al 30 aprile 2021 per taluni tipi di imprese, per le attività operanti nelle zone rosse e per i ristoranti in zona arancione
- la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e per le attività economiche oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
- la proroga dei termini delle definizioni agevolate d'imposta prevista dal decreto "Cura Italia" dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021
- la razionalizzazione e l'estensione della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione
- la proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale da gioco
- l'estensione delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto con l'ingresso di altre categorie di agenti e rappresentanti di commercio (codice ATECO).
- l'erogazione di una nuova indennità a tantum di 1.000 euro agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo con estensione della platea dei beneficiari
- l'incremento di 95 milioni di euro della dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e delle società sportive
- l'erogazione per il mese di dicembre di una indennità a tantum di 800 euro ai lavoratori del settore sportivo
- l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, del Fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator
- il contributo alle Regioni destinato al finanziamento delle quote di capitale per ammortamento dei mutui in scadenza nell'anno 2020
- l'incremento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici
- l'istituzione di un consistente Fondo perequativo nel 2021 da destinare a soggetti che registrano una significativa perdita di fatturato
- altre disposizioni che non comportano spese quali lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per i seggi vacanti al 31 dicembre 2020 fissato al 31 marzo 2021 e la definizione dei termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio.

Sotto il profilo finanziario, il decreto prevede un onere di:

- 8.999,4 milioni di euro per il 2020
- 6.301,8 milioni di euro per il 2021
- 600.000 euro per il 2022.

La copertura è assicurata entro i limiti dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata dal Parlamento il 26 novembre. In particolare, per il 2020 l'onere è finanziato è coperto per circa 4,6 milioni di euro con alcune riduzioni degli stanziamenti previsti nei decreti "Rilancio" e "Agosto" e con fondi ordinari di bilancio. Per il 2021, l'onere è quasi interamente finanziato mediante le maggiori entrate che si verificheranno in quell'anno per effetto del rinvio dei termini di versamento di tributi e contributi previsti dal decreto medesimo. In sostanza questi oneri incidono solo in termini di cassa in quanto trovano piena compensazione nel prossimo esercizio. Di qui la delusione delle categorie che reclamavano una cancellazione almeno parziale dei tributi, ma anche l'assoluta esigenza di assicurare allo Stato entrate future indispensabili.

Come per gli altri casi, anche per il decreto-legge in esame viene indicato nell'Allegato 3 l'onere previsto, in termini di maggiore spesa o minore entrata, con riferimento a ciascun articolo del decreto medesimo.

Sintesi finanziaria dei decreti Ristori ed effetti sul bilancio 2020

L'ammontare complessivo degli interventi previsti dai quattro decreti- legge "Ristoro" supera 28 miliardi di euro, come risulta dalle tabelle allegate e dalla seguente sintesi:

	2020	2021	2022
	(in milioni di euro)		
- DL n.137 del 28 ottobre (<i>Ristori</i>)	5.608	842,8	262,5
- DL n.149 del 9 novembre (<i>Ristori bis</i>)	2.738,8	1.134,3	1,0
- DL n. 154 del 23 novembre (<i>Ristori ter</i>) *	1.950	220,1	
- DL n. 157 del 30 novembre (<i>Ristori quater</i>)	8.999,4	6.301,9	0,6

	19.296,2	8.499,1	264,1
		(* + 2 per il 2025)	

Un'ultima annotazione riguarda l'ulteriore incremento di 5 miliardi di euro dei saldi del bilancio dello Stato per il 2020, già fortemente aumentati per effetto dei decreti-legge 18/2020 (*Cura Italia*) e 34/2020 (*Rilancio*), che assumono i seguenti valori come risulta dall'Allegato 2 al decreto-legge *Ristori quater* :

	(in milioni di euro)	
- <i>livello massimo del saldo netto da finanziare</i> (differenza tra spese finali ed entrate finali)		
- in termini di competenza	341.000	(79.500)
- in termini di cassa	389.000	(129.000)
- <i>livello massimo del ricorso al mercato finanziari0</i> (indebitamento):		
- in termini di competenza	599.840	(314.340)
- in termini di cassa	647.840	(363.840)

Se si considerano gli importi originari stabiliti con la legge di bilancio 160/2019 (indicati a fianco), si può notare come l'aumento stratosferico di questi valori segna l'anno nero 2020 anche di profondo rosso sotto il profilo finanziario.

Allegato 1

Interventi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

(in milioni di euro)

Anni di riferimento		2020	2021	2022
Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia		3.943,5	366,4	122,5
Art. 1	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	2.508,0		
Art. 2	Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24.12.1957, n.1295 (contributi dell'Istituto per il credito sportivo)	5,0		
Art. 3	Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	50,0		
Art. 5	Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura	550,0	280,0	122,5
Art. 6	Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali	350,0		
Art. 7	Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	100,0		
Art. 8	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	259,2	86,4	
Art. 9	Cancellazione della seconda rata IMU	121,3		
Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro		1460,1	144,4	3,0
Art. 12	Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione		61,4	3,0

Art. 13	Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza	504,0		
Art. 15	Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	559,1		
Art. 16	Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	273,0	83,0	
Art. 17	Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi	124,0		
Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti		204,9	332,0	137,0
Art. 20	Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria	1,0	3,0	
Art. 21	Misure per la didattica digitale integrata	85,0		
Art. 22	Scuole e misure per la famiglia	45,5		
Art. 32	Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	68,4		
Art. 33	Fondo anticipazione di liquidità (Regioni a statuto speciale) (+ 23 nel 2023, 21 nel 2024, 21 nel 2025)	5,0	83,0	137,0
Art. 34 c.1	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica (+ 50 nel 2023)		246,0	

Riepilogo		5.608,5	842,8	262,5
Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia		3.943,5	366,4	122,5
Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro		1.460,1	144,4	3,0
Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti		204,9	332,0	137,0

*Allegato 2***Interventi previsti dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".**

(in milioni di euro)

Anni di riferimento		2020	2021	2022
Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia		2.318,8	428,1	0,0
Art. 1	Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali	508,0	280,0	
Art. 2	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2020	563,0		
Art. 4	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020	234,3	78,1	
Art. 5	Cancellazione della seconda rata IMU	38,7		
Art. 6	Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale	35,8		
Art. 7	Sospensione dei versamenti tributari	549,0		
Art. 8	Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee	390,0	70	
Titolo II - Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia		287,8	179,4	1,0
Art.10	Arruolamento a tempo determinati di medici e infermieri militari		4,9	
Art. 11	Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive	206,0		

Art. 12	Misure in materia di integrazione salariale		57,8	1
Art. 13	Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado	54,5	31,4	
Art. 14	Bonus baby sitting	7,5		
Art. 15	Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore		70,0	
Art. 16	Rifinanziamento Caf	5,0	5,0	
Art. 18	Modifiche all'art. 42 -bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (concernente la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, ecc.)	14,8		
Art. 19	Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL		10,3	
Titolo III - Altre disposizioni urgenti		132,2	526,8	0,0
Art. 21	Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	112,2	226,8	
Art. 22	Quarta gamma	20,0		
Art. 27	Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale		300,0	

Riepilogo		2.738,8	1.134,3	1,0
Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia		2.318,8	428,1	
Titolo II - Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia		287,8	179,4	1,0
Titolo III - Altre disposizioni urgenti		132,2	526,8	

Allegato 3**Interventi previsti dal decreto-legge 30 novembre 2020, n.157****"Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"**

(in milioni di euro)

Anni di riferimento		2020	2021	2022
Titolo I - Disposizioni in materia fiscale e contributiva		6.689,0		
Art. 1	Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP	1.759,0		
Art. 2	Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre	3.925,0		
Art. 5	Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale da gioco	559,0		
Art. 6	Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche	446,0		
Titolo II - Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro		1.588,5	350,2	0,6
Art.9	Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite	466,5		
Art. 10	Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	92,0		
Art.11	Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi	170,0	175,1	

Art.12	Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione	860,0	140,0	
Art. 13	Misure in materia di integrazione salariale		35,1	0,60
Titolo III - Ulteriori misure urgenti		721,9	6.126,8	
Art. 20	Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare	72,9	26,8	
Art. 21	Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1		200,0	
Art. 22	Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario	250,0		
Art. 23	Fondo perequativo		5.300,0	
Art. 26,c.2	Incremento fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione		600,0	
Art.26,c.4	Incremento fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso	90,0		
Art.26,c.5	Attuazione disposizioni dei decreti-legge 34 e 104 del 2020 per interventi nel trasporto aereo, porti, trasporto marittimo, scolastico, di linea, cabotaggio,crociere, emissioni laguna Venezia	309,0		

Riepilogo	8.999,40	6477,0	0,6
Titolo I - Disposizioni in materia fiscale e contributiva	6.689,00		
Titolo II - Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro	1.588,50	350,2	0,6
Titolo III - Ulteriori misure urgenti	721,90	6.126,8	

